

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79
NULLA OSTA DEL PARCO ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. n. 36 del 03.12.09

PROPONENTE: Società Borella Escavazioni Marmi s.r.l. - Ditta Vagli Lapidei s.r.l.

COMUNE: Vagli di Sotto (LU)

OGGETTO: Sospensione della autorizzazione n. 28 del 26.07.09

Il Coordinatore del Settore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

Ricordato che in data 26.07.09 con atto n. 28, è stata rilasciata alla ditta Vagli Lapidei s.r.l., con sede in Massa, Pronuncia di Compatibilità Ambientale comprensiva di Nulla Osta del Parco e di autorizzazione ai Vincoli Idrogeologico e Paesaggistico, relativamente alla variante e ampliamento del progetto di coltivazione del sito denominato "Cava Borelle";

Visto che, con determinazione n. 164 del 02.09.09, il Comune di Vagli Sotto ha trasferito la titolarità della autorizzazione della Cava Borelle dalla Vagli Lapidei s.r.l. alla Società Borella Escavazioni Marmi s.r.l. con sede in Vagli Sotto, via della Repubblica n. 4;

Atteso che in data 02.09.09, protocollo 3600, è pervenuta al Parco una segnalazione da parte dell'avvocato dott.ssa Bosi Picchiotti, con cui veniva comunicato che la Nuova A.S.B.U.C. di Vagli Sotto e Stazzema (limitatamente alla frazione di Arni), che rivendica a se la proprietà dei terreni interessati dal progetto di escavazione in oggetto, non aveva rilasciato alcun titolo di disponibilità ad alcuna società per la lavorazione della "Cava Borelle";

Visto che la pronuncia di compatibilità ambientale, comprensiva di nulla osta, relativamente alla proprietà/disponibilità dei beni interessati dal progetto viene rilasciata sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dal Proponente, facendo salvi eventuali diritti di terzi;

Atteso che il legale rappresentante della ditta Vagli Lapidei srl, sig. Brizzi Franco, aveva presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alla disponibilità dei terreni suddetti;

Preso atto che in data 07.09.09, protocollo 3729, il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha richiesto un parere legale alla Avvocatura regionale della Toscana in merito al contenzioso sorto tra il Proponente, il Comune di Vagli Sotto e la Nuova A.S.B.U.C. di Vagli Sotto e Stazzema (limitatamente alla frazione di Arni) circa la disponibilità di alcuni mappali ricadenti nel Comune suddetto interessati dal progetto di coltivazione in oggetto;

Visto il parere legale della Avvocatura regionale, del 19.11.2009, pervenuto al Parco in data 23.11.09, protocollo 4622, a firma dell'Avv. Enrico Baldi, con cui si comunica che:

“In conclusione, il procedimento contenzioso è tuttora aperto, ma lo stato di diritto, quale determinato dall’ultima istruttoria demaniale, per quanto riguarda le particelle che formano oggetto della richiesta autorizzazione è che le stesse hanno natura di demanio collettivo civico.

Stante la vigenza del decreto regionale sopra citato, salvo eventuali futuri disconoscimenti della sussistenza degli usi civici da parte del Commissario di Roma, deve pertanto ritenersi pienamente efficace l’istruttoria demaniale amministrativa regionale.

Ne consegue che la relativa gestione, implicante la stipula dei contratti e concessioni con le società marmifere, spetta all’Amministrazione Separata per i Beni di Uso Civico, in quanto unico soggetto titolare della gestione dei diritti di uso civico nel territorio di cui trattasi.”

Ovvero che le particelle oggetto del progetto di coltivazione della Cava Borelle e della relativa autorizzazione, rilasciata dal Parco hanno natura di demanio collettivo civico, ovvero sono in disponibilità della Nuova A.S.B.U.C. di Vagli Sotto e Stazzema (limitatamente alla frazione di Arni) che è il soggetto legittimato a concederne l'utilizzo;

Vista la nota del Comune di Vagli Sotto n. 3960 del 01.12.2009, pervenuta al protocollo del Parco in data 02.12.2009 e registrata al n. 4721, a cui è allegata la fotocopia di una nota dell’Agenzia del Territorio della Provincia di Lucca del 16.06.2009, che – secondo il Comune di Vagli - confermerebbe *“la proprietà del Comune di Vagli Sotto dei terreni in oggetto”* senza peraltro indicare quali siano i terreni in oggetto;

Considerato che il parere dell’Avvocatura regionale, formulato in data 19.11.2009, tiene conto anche di altri pareri precedentemente emessi da soggetti terzi quali ad esempio quelli citati dal Comune di Vagli Sotto nella nota del 01.12.2009, protocollo 3960 e che il Parco ritiene di doversi attenere al parere più recente in suo possesso;

Precisato altresì che il Parco Regionale delle Alpi Apuane, deve avvalersi della consulenza legale della Avvocatura regionale, come stabilito dalla L.R. n. 63 del 2 dicembre 2005 e che pertanto il parere emesso da tale Avvocatura rappresenta il solo cui riferirsi, non potendo acquisire il Parco altre consulenze, non ricorrendo, nella fattispecie, *“i casi di impossibilità di avvalersi dei professionisti appartenenti all’Avvocatura regionale, per incompatibilità, carico di lavoro o motivata opportunità”*;

DETERMINA

di richiedere al Proponente di provvedere a regolarizzare il titolo di disponibilità dei terreni interessati dal progetto di coltivazione, producendo specifica documentazione con cui la Nuova A.S.B.U.C. di Vagli Sotto e Stazzema (limitatamente alla frazione di Arni), ne concede la disponibilità;

di **sospendere la Pronuncia di Compatibilità Ambientale** rilasciata con determinazione dirigenziale n. 28 del 26.07.09, alla ditta Vagli Lapidei s.r.l. – poi trasferita alla Società Borella Escavazioni Marmi s.r.l. - fino a che il Proponente, ovvero la ditta attualmente titolare della autorizzazione, non provveda a regolarizzare il titolo di disponibilità dei terreni interessati dal progetto di coltivazione, ovvero a produrre specifica documentazione con cui la Nuova A.S.B.U.C. di Vagli Sotto e Stazzema (limitatamente alla frazione di Arni), ne concede la disponibilità;

DETERMINA ALTRESI'

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, ovvero alle ditte Vagli Lapidei s.r.l. e Società Borella Escavazioni Marmi s.r.l., nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Vagli Sotto, alla Comunità Montana della Garfagnana, all'A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini